

**TARIFE APPLICABILI AGLI IMPIANTI TERMICI SITI IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA CON ESCLUSIONE DEI SEGUENTI: ROMA, ANZIO, ARDEA, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, GUIDONIA MONTECELIO, NETTUNO, POMEZIA, TIVOLI, VELLETRI.**

*(Delibera di Giunta Provinciale n. 171/11 del 21 marzo 2007)*

**Tariffe delle verifiche relative agli impianti termici con potenza inferiore a 35 KW**  
**(valide per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009)**

- Controlli effettuati a seguito di autocertificazione (cosiddetto modello “H” ora “G”): **€ 8,00** da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo **c/c postale n. 52221579**, anche per il tramite del manutentore prescelto dall’utente (cosiddetto “bollino verde”) con la seguente cadenza:  
**ogni 2 anni** per gli impianti installati da oltre 8 anni ovvero per quelli “a focolare aperto” installati all’interno di locali abitati;  
**ogni 4 anni** per i rimanenti impianti;
- Controlli effettuati nei confronti di utenti che non abbia proceduto ad inviare l’autocertificazione (cosiddetto modello “H” ora “G”): **€ 80,00** da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo **c/c postale n. 52221579** a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia.
- Rimborso forfetario ai verificatori del costo della mancata presenza sul posto dell’utente a suo tempo preavvisato: **€ 25,00** da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo **c/c postale n. 52221579** anche unitamente alla somma sopraindicata nella ipotesi di inadempimento all’appuntamento in precedenza fissato.

**Tariffe delle verifiche agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW**  
**(valide per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009)**

Controlli effettuati **ogni anno** nei confronti di utenti che dispongano di impianti termici della potenza sottoindicata:

- potenza superiore a 35 KW e fino a 50 KW:	€	<b>90,00</b>
- potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW:	€	<b>135,00</b>
- potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW:	€	<b>175,00</b>
- potenza superiore a 350 KW:	€	<b>235,00</b>
- maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo:	€	<b>45,00</b>

da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo **c/c postale n. 52221579** a seguito di verifica effettuata da personale specializzato per conto della Provincia;

rimborso forfetario ai verificatori del costo derivante dalla mancata presenza sull’impianto dell’utente a suo tempo preavvisato:

- impianti con potenza fino a 50 KW:	€	<b>25,00</b>
- potenza superiore a 50 KW:	€	<b>30,00</b>

da versare a favore della Provincia di Roma a mezzo **c/c postale n. 52221579** unitamente ad una delle somme sopra indicate nella ipotesi di inadempimento all’appuntamento in precedenza fissato.

**Norme comuni a tutti i controlli sugli impianti termici**

Qualora a seguito di controllo dell’impianto termico, siano state riscontrate una o più anomalie, relativamente a detto impianto, rispetto alla normativa vigente (come da verbale redatto dal verificatore per conto della Provincia) tale per cui sia necessario procedere ad un secondo accesso presso l’impianto per verificare l’effettuata messa a norma dello stesso, in tal caso è dovuta la tariffa intera per l’ulteriore verifica, anche nel caso di precedente invio di autocertificazione (mod. “H” ora “G”) e del “bollino verde” nei termini fissati.

**Termini per il pagamento delle predette tariffe**  
**(con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009)**

<u>“bollino verde”</u>	da versare entro 1 mese dalla data di compilazione dell'autocertificazione (mod. “H”, ora “G”)
<u>costo della verifica dell'impianto</u>	da versare entro 1 mese dall'effettuazione della verifica, risultante dal relativo verbale del verificatore
<u>rimborso forfetario per mancata visita</u> (non imputabile al verificatore)	da versare entro un mese dalla data dell'appuntamento non rispettato

**Morosità nei pagamenti e relative sanzioni**  
**(con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009)**

pagamenti effettuati entro 1 mese dalla scadenza sopra fissata (purchè effettuati spontaneamente dal debitore - cosiddetto “ravvedimento operoso”)	aumento della tariffa del 10% dell'importo fissato con il minimo di € 2,00
Pagamenti effettuati tra il 2° mese ed il 3° mese successivo alla scadenza sopra fissata (alle stesse condizioni di cui al punto precedente)	aumento della tariffa del 30% dell'importo fissato con il minimo di € 8,00

**Pagamenti effettuati oltre il 3° mese successivo alla scadenza sopra fissata:**

**il pagamento si considera omesso ed in aggiunta a questo si deve versare:**

a) da parte degli utenti di impianti di potenza inferiore a 35 Kw	l'intera tariffa prevista per il controllo degli impianti medesimi
b) da parte degli utenti di impianti di potenza pari o superiore a 35 Kw	una sanzione amministrativa di importo pari al 50% della tariffa intera, applicabile ai singoli casi, con il minimo di € 15,00
c) da parte degli utenti di impianti termici che non abbiano rispettato l'appuntamento fissato	una sanzione amministrativa come nel precedente caso b)

Eventuali pagamenti effettuati oltre il termine massimo suddetto saranno imputati a riduzione del debito dell'utente verso la Provincia.

**Pagamenti non effettuati del tutto**

Dopo reiterato tentativo di recupero bonario del credito, cui non abbia fatto seguito l'integrale pagamento del dovuto, la Provincia adotterà la procedura coattiva di riscossione del credito, secondo le norme di cui agli artt. 1218-1219-1224 Codice Civile, al R.D. 14.4.1910, n° 639 nonché agli artt. 49, 86 e 91 bis del D.P.R. 602/1973 nel testo attualmente vigente, con aggiunta degli interessi legali, spese di notificazione del provvedimento di ingiunzione, nonché eventuali spese legali e di esazione del dovuto, precisando che non si procede alla contestazione, all'irrogazione della sanzione o all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, comprese sanzioni ed interessi, sia pari od inferiore ad € 12,00.

**Mancato invio del mod. “F” (relativo ad impianti termici con potenza pari o superiore a 35 Kw) da trasmettere annualmente alla Provincia entro 1 mese dalla compilazione dello stesso**

**Sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00: a carico del manutentore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui sopra.**